

UTILIZZI LAVORI IN SOMMINISTRAZIONE ANCHE DA SOCIETA' ESTERE ?

RICORDATI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31.1.2017 E AVVISA IN ANTICIPO IL TUO UFFICIO PAGHE CONFARTIGIANATO/CONSULENTE DEL LAVORO

Il D. Lgs 81/15 art.36 comma 3 conferma l'impianto normativo esistente da anni (in vigore **il 6.4.2012**) e prevede a carico delle imprese che usano lavoratori somministrati (anche da società estere) una comunicazione annuale alla rappresentanza sindacale aziendale o in mancanza (caso molto ricorrente nelle PMI specie sotto i 15 addetti) ai sindacati **territoriali di categoria** aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite della nostra Associazione. I dati da comunicare sono i seguenti (potete utilizzare **l'allegato 1 che segue**) :

- 1) **numero dei contratti di somministrazione conclusi nel 2016 ;**
- 2) **la durata dei contratti conclusi nel 2016 ;**
- 3) **il numero e la qualifica dei lavoratori interessati/somministrati nel 2016 .**

L'obbligo di comunicazione è in capo all'utilizzatore/ditta che diviene , quindi, l'unico destinatario della sanzione in caso di mancata comunicazione. Ove violati trova applicazione la sanzione di cui all'art.40 ossia sanzione amministrativa da 250€→1250€ . Le altre ipotesi sanzionatorie riferite ad adempimenti previsti a carico dell'utilizzatore di lavoratori in somministrazione a cui rinvia l'art.40 D. Lgs.81/15 sono :

- 1) l'obbligo dell'utilizzatore deve applicare il diritto del somministrato a fruire (ove esistenti) dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dello stesso
- 2) divieto ad utilizzare lavoratori somministrati :
 - a) per la sostituzione di lavoratori che scioperano,
 - b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della l.n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi,
 - c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni (anche i Deroga o FSBA ,ecc.) , che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro,
 - d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con sezione specifica dedicata ai contratti flessibili, valutazione necessaria per adempiere all'obbligo di contenuto minimo del contratto stesso ai sensi dell'art.33 co.1 lett.C).

In generale ammoniamo le aziende che intendono usare la somministrazione a consultare prima di firmare i contratti commerciali con la società (anche estere) individuata il proprio ufficio paghe Confartigianato per ricevere le opportune consulenze, per verificare che tutti i profili di legittimità del ricorso a tale tipologia di contratto sussistano, che le condizioni di sicurezza siano presenti, che le comunicazioni preventive per il distacco transazionale fatte ed anche per valutare le soluzioni alternative e i vantaggi che offre la contrattazione collettiva applicata perché una volta firmato il contratto commerciale con la società e ricevuto il lavoratore ogni eventuale errore/vizio dimostrato in giudizio nella gestione di questo contratto comporta l'instaurazione in capo all'utilizzatore (ossia la ditta e non la società di somministrazione) del lavoratore "affittato", come prevede il D.lgs.81/2015 art.38 quando si configura la "**somministrazione irregolare**".

CARTA INTESTATA DITTA UTILIZZATRICE DI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Spett.le
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
cmtlavoro@legalmail.it
e

Spett.li
Organizzazioni Sindacali Territoriali

CISL BELLUNO TREVISO
ust.belluno.treviso@pec.cisl.it
CGIL TREVISO
cgiltreviso@pecgil.it
UIL BELLUNO TREVISO
cspitreviso@pecert.uil.it;

Oggetto: art. 36 co. 3 lett. b) D. Lgs. 81/2015 – comunicazioni obbligatorie relative ai contratti di somministrazione stipulati nel 2016

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma in oggetto la sottoscritta impresa _____
con sede a _____ in via _____ cod. fisc. e P. IVA
_____ che applica il CCNL _____

COMUNICA

che presso la sede dell'azienda stessa nei dodici mesi (anno 2016) precedenti la presente comunicazione sono stati conclusi:

- a) n° ____ contratti di somministrazione;
- b) della seguente durata: dal _____ al _____;
- c) n° lavoratori interessati _____;
- d) per le seguenti qualifiche: _____ .

Distinti saluti

Luogo _____ data ____/____/____

LA DITTA